

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233)

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.203 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme

sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

6.204 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro

dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera b) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

6.205 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro

dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

6.206 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di ma-

lattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

6.207 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

6.208 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

6.209 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con partico-

lare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

6.210 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)* al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera *a)*».

6.211 (testo corretto)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatré anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».